VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16giugno 2011, presso la sede dell'Unione Industriale Pisana, si sono incontrati:

per CDC Point S.p.A., Gabriele Dalu e Lino Martino;

per l'Unione Industriale Pisana, Giuseppe Marchetti;

per Filcams-Cgil Nazionale, Massimo Frattini, per Filcams-Cgil Territoriale, Ombretta Pieracci,
per Fisascat-Cisl Nazionale e Territoriale, Vittorio Salsedo
per Uiltucs-Uil Nazionale e Territoriale, Armando Melandri

per Fim–Cisl Provinciale, Angelo Mangino
per Fiom–Cgil Provinciale, Fabio Carmignani
per Uilm–Uil Provinciale, Marcello Casati

per le RSA Elena Betti, Giuseppe Corleto, Marina Mollo, Novella Nannetti, Romina Trivella
per le RSU Samuele Nacci, Alessandro Guerrini

ed hanno esperito l'esame congiunto previsto dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 nel contesto della procedura di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, per n. 70 lavoratori, notificata a mano allaRSA ed alla RSU in data 27 maggio 2010 e in pari data spedita con R/R a tutte le Parti previste dalla procedura, che qui si intende formalmente riportata e trascritta.

La Società ha dettagliatamente illustrato i motivi che danno luogo alla eccedenza di personale, già esposti nelle sopra citate comunicazioni.

Le parti, nell'intento di cogliere il duplice obbiettivo di favorire la risoluzione della profonda crisi aziendale e di individuare tutti gli strumenti per diminuire al massimo l'impatto sociale, nell'ottica del rilancio aziendale e del non depauperamento di professionalità specifiche ,dopo ampia ed articolata discussione, concordano sulla necessità di intraprendere il seguente percorso di gestione:

1. La collocazione in mobilità, fino a n° **70** lavoratori tra Sede e Filiali sul territorio nazionale, che ne facciano volontariamente esplicita richiesta scritta, in deroga a quanto previsto dalla Legge ed applicando in deroga ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, della legge 223/91, il criterio della non opposizione al licenziamento.
2. Al fine di evitare il licenziamento di n° **70** dipendenti , la stipulazione di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, legge 863/84 come modificato dall'art.5 legge 236/93, della durata di mesi 12 dal 17 giugno 2011 al 16 giugno 2012, riguardanti **n° 142** dipendenti appartenenti a tutti i reparti aziendali.
3. Il rapporto di lavoro avrà termine previa comunicazione agli interessati oltre i 120 giorni previsti dalla vigente normativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L. 236 del 19/7/1993, entro il 16 giugno 2012.
4. Ai lavoratori collocati in mobilità la società riconoscerà un sostegno economico al reddito, previa sottoscrizione di conciliazioni individuali ex artt. 410 e 411 cpc..

Il periodo di preavviso contrattuale, in base alle esigenze tecnico/organizzative, sarà liquidato con indennità sostitutiva o lavorato.

Resta inteso che dal presente accordo rimangono esclusi i dipendenti con cui l'Azienda ha raggiunto precedenti intese economiche individuali omnicomprensive.

Le parti concordano che con il presente verbale di accordo si intende esperita ed esaurita, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti, la procedura di riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n° 223 del 1991, richiamata in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per CDC Point spa

Per l'UNIONEINDUSTRIALEPISANA

Per la Filcams-Cgil Per la Fim-Cisl Provinciale

Per la Fisascat-Cisl Per la Fiom-Cgil Provinciale

Per la Uiltucs-Uil Per la Uilm-Uil Provinciale

Per la RSA

Per la RSU